

**Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili**  
**(Legge Regione Lazio n. 41 del 26 giugno 1989)**

\*\*\*\*\*

**OGGETTO: Incarico per la redazione dell'aggiornamento del Piano di Assetto e del Regolamento del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili**

**CONVENZIONE**

tra il Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, nella persona del Direttore del Parco Dott.ssa Laura Rinaldi, nata a ----- il -----, autorizzata alla firma del presente atto in esecuzione della \_\_\_\_\_, di seguito denominato per brevità "Parco"

E

----- nato a ----- il ----- con studio a ----- in -----, C.F. ----- P. IVA --  
----- iscritto all'Albo degli ----- della Provincia di ----- dal ----- col n. -----, nella qualità di \_\_\_\_\_ di seguito denominato per brevità "Parco" e "Professionista",

si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1 – Oggetto**

Il presente incarico, comportante una spesa di netti € ----- **oltre € ----- per IVA al 22% e così per un totale di €.** ----- ha per oggetto la redazione dell'aggiornamento del Piano di Assetto e del Regolamento del Parco Naturale Monti Lucretili

In particolare le prestazioni professionali comprenderanno la redazione di

- 1) **bozza preliminare di piano** (= documentazione predisposta dagli incaricati ma non ancora sottoposta a osservazioni da parte degli uffici dell'Ente)
- 2) **preliminare di piano** (= documentazione predisposta dagli incaricati con le osservazioni recepite ovvero contro dedotte pervenute dagli uffici e conseguentemente validato dal direttore e da sottoporre alla adozione preliminare del Commissario Straordinario o Consiglio Direttivo per l'avvio della procedura di pubblicazione ai sensi della L.R. 29/97 e delle procedure di VAS)
- 3) **proposta di Piano** (= documentazione di piano già osservata e controdedotta ai sensi della L.R. 29/97 e della procedura di VAS, da adottare da parte del Commissario Straordinario o Consiglio Direttivo, da inviare alla Regione per la istruttoria e la relativa approvazione regionale)

**Art. 2 – Riferimenti**

Il Parco metterà a disposizione del Professionista incaricato tutta la documentazione tecnica necessaria in suo possesso. Il Professionista svolgerà l'incarico nel rispetto di ogni norma vigente in materia ed in particolare delle norme del Dlgs. 163/06 e s.m.i. e del D.P.R. 207/10 e successive modifiche, nonché delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro vigenti.

**Art. 3 – Collaborazione con gruppo di lavoro**

Il Professionista incaricato collaborerà con il gruppo tecnico interno, che provvederà ad osservare gli elaborati previsti in tutte e tre le fasi di lavoro (bozza preliminare di piano, preliminare di piano e proposta di piano), fornendo assistenza al Gruppo stesso (partecipando alle sue riunioni) per l'esame sia delle

osservazioni/opposizioni di cui all'art. 26, comma 4, della L.R. n. 29/1997 che relativamente alle attività previste nella procedura di VAS.

#### **Art. 4 – Modalità di svolgimento**

L'incarico in questione sarà coordinato dal Responsabile del Procedimento.

Il professionista svolgerà l'incarico suddetto secondo le esigenze e le direttive del Parco.

Nell'ambito dell'incarico il Professionista effettuerà la redazione dell'aggiornamento del Piano di Assetto e del Regolamento del Parco Naturale Monti Lucretili, oltre a tutta la documentazione necessaria ed alla relativa assistenza nelle procedure di V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) e di V.I. (Valutazione di Incidenza) e tutte le attività ed indagini sul territorio propedeutiche all'aggiornamento e alla predisposizione degli elaborati, che dovranno essere consegnati su supporto digitale non riscrivibile (cd-dvd) in originale datato e controfirmato in conformità ai contenuti stabiliti:

- **dalla L.R. 6 ottobre 1997. n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e ss.mm.ii;**
- **alla D.G.R. 6 agosto 2004. n. 765 "Approvazione delle linee guida per la redazione dei piani delle aree naturali protette regionali";**
- **alla D.G.R. 5 marzo 2010. n. 169 "D.Lgs 3 aprile 2006. 152. Disposizioni operative in merito alle procedure V.A.S." e secondo le prescrizioni fornite a seguito delle istruttorie degli uffici regionali competenti.**

nonché la formazione del Personale dell'Ente Parco addetto all'utilizzo della documentazione di cui all'oggetto. L'appalto, in conformità con le norme sopracitate, prevede la stesura degli elaborati secondo quanto previsto nel capitolato d'appalto.

Il professionista nella stesura della documentazione richiesta dovrà trovare sinergia, coerenza e sovrapposizione con altri gli documenti di programmazione dell'Ente realizzati e in fase di realizzazione.

Il professionista si impegna a partecipare alle riunioni convocate dal Responsabile del Procedimento ed agli eventuali incontri finalizzati all'acquisizione dei pareri e nulla osta, a fornire la necessaria assistenza tecnica di supporto agli uffici, a fornire la necessaria assistenza durante la fase della procedura di gara per illustrazione del progetto ed eventuale sopralluogo, senza pretendere ulteriori specifici compensi.

Eventuali scostamenti dalle previsioni del quadro esigenziale che possono provocare costi maggiori di quelli presunti, saranno tempestivamente e preventivamente evidenziati dal professionista al Responsabile del Procedimento, che, a sua volta, ne darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione.

Il Professionista non può in ogni caso dare seguito a tali scostamenti senza autorizzazione scritta preventiva del Parco.

Il Parco ricorrendo tale ipotesi, assumerà le conseguenti determinazioni.

#### **Art. 5 – Tempi di espletamento e penali per ritardo**

La consegna degli elaborati progettuali dovrà avvenire nel modo seguente:

**bozza preliminare di piano** (= documentazione predisposta dagli incaricati ma non ancora sottoposta a osservazioni da parte degli uffici dell'Ente) dovrà essere consegnato entro 90 giorni dalla sottoscrizione della convenzione di conferimento d'incarico

**preliminare di piano** (= documentazione predisposta dai redattori con le osservazioni recepite ovvero contro dedotte pervenute dagli uffici e conseguentemente validato dal direttore e da sottoporre alla adozione preliminare del Commissario Straordinario o Consiglio Direttivo per l'avvio della procedura di pubblicazione ai sensi della L.R. 29/97 e delle procedure di VAS) dovrà essere consegnato entro 180 giorni dalla sottoscrizione della convenzione di conferimento d'incarico

**proposta di Piano** (= documentazione di piano già osservata e controdedotta ai sensi della L.R. 29/97 e della procedura di VAS, da adottare da parte del Commissario Straordinario o Consiglio Direttivo, da inviare alla Regione per la istruttoria e la relativa approvazione regionale) dovrà

essere consegnato entro 360 giorni dalla sottoscrizione della convenzione di conferimento d'incarico

In caso di ritardo imputabile al Professionista si applicherà una penale giornaliera pari all'1 per mille del corrispettivo professionale pattuito per l'incarico.

Le penali di cui al punto precedente non possono superare il 10% dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al tecnico incaricato.

L'Ente si impegna a fornire tempestivamente le approvazioni e le informazioni in suo possesso utili allo sviluppo della prestazione ogni qual volta ne venga fatta richiesta. Il Professionista incaricato si impegna, da parte sua, a fornire tutto ciò che costituisce completamento del lavoro anche durante il corso dell'incarico e in relazione all'andamento dei medesimi. Resta esclusa la redazione di varianti, anche in corso d'opera.

#### **Art. 6 – Compensi**

Il corrispettivo di € ----- indicato è fisso, vincolante ed onnicomprensivo, così come è stato determinato in sede di affidamento, a conclusione della procedura di gara a seguito dell'applicazione del ribasso offerto.

Il corrispettivo sopra stabilito deve essere maggiorato del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

La misura del corrispettivo indicato è ritenuta dalle parti adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile, e comprensiva dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'articolo 2578 del codice civile.

L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda o debba avvalersi.

Il compenso è inoltre comprensivo di spese conglobate e costi accessori, con ciò rinunciando il Professionista a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro necessario per l'esecuzione dell'incarico, non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.

#### **Art. 7 - Pagamenti**

Il pagamento del compenso relativo alla progettazione verrà liquidato nel seguente modo:

**Alla consegna della bozza preliminare di piano – liquidazione del 20% del compenso**

**Alla consegna del preliminare di piano – liquidazione del 30% del compenso**

**Alla consegna della proposta di Piano– liquidazione del 30% del compenso**

**All'approvazione del Piano da parte della Regione – liquidazione del 20% a saldo del compenso**

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora:

- vengano contestati eventuali addebiti all'Affidatario; in tal caso la liquidazione sarà disposta, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di applicare le penali o di risolvere il contratto, successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dall'Amministrazione, dopo aver sentito l'Affidatario stesso;
- l'Affidatario non risulti in regola con il versamento dei contributi a favore dei dipendenti fermo restando che nessuna responsabilità potrà essere addossata all'Ente Parco per il mancato rispetto dei termini di pagamento precedentemente indicati.

L'Amministrazione potrà richiedere all'Affidatario ogni documento utile alla verifica delle posizioni contributive degli operatori impiegati nell'esecuzione del servizio.

I pagamenti avverranno entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura, il calcolo dei termini per il pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione all'ente erogatore del finanziamento e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso l'amministrazione committente .

#### **Art. 8 – Proroga dei tempi di ultimazione**

Ogni qualvolta si verificano motivi di spostamento dei termini di ultimazione della prestazione per cause di forza maggiore o cause non imputabili al professionista incaricato, il medesimo è tenuto a presentare al Parco domanda scritta di proroga, debitamente motivata e documentata, nel termine di sette giorni dal verificarsi del fatto o motivo. Accertato il diritto del Professionista incaricato, il Parco stabilisce l'entità della proroga.

#### **Art. 9 – Polizza di responsabilità civile professionale**

Il Professionista, ha prodotto l'impegno da parte della -----, a rilasciare ai sensi dell'art. 269 comma 5 del Dpr 207/10 apposita polizza assicurativa prima della consegna della bozza preliminare di Piano.

La garanzia sarà prestata per un massimale pari al 10% dell'importo dell'appalto di servizi a base d'asta.

Nel caso di errore nell'espletamento dell'incarico, l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al professionista di redarre nuovamente elaborati e documenti a proprio carico, senza costi od onorari per il Parco.

La mancata presentazione della polizza da parte del tecnico prima della consegna della bozza preliminare di Piano esonera l'amministrazione dal pagamento dei compensi professionali.

#### **Art. 10 – Garanzie**

L'affidatario sarà tenuto, prima della stipula del contratto e comunque prima di intraprendere l'esecuzione del servizio, a dimostrare di essere in possesso di idonea assicurazione a garanzia della responsabilità professionale nell'espletamento del servizio medesimo.

#### **Art. 11 – Inadempimenti contrattuali e penali**

Nel caso in cui l'incarico venga svolto in maniera imprecisa, non accurata od a regola d'arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dalla presente Convenzione di incarico, l'Amministrazione provvederà ad inviare formale lettera di contestazione, invitando l'Affidatario ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che l'incarico sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dalla presente Convenzione di incarico e a presentare, se ritenuto, entro un termine breve, non superiore a 7 giorni, le proprie controdeduzioni.

Ove, in esito al procedimento di cui al comma precedente, siano accertati da parte dell'Amministrazione nei casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a causa di forza maggiore, l'Amministrazione si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d'immagine provocato all'Amministrazione stessa oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

In caso di ritardo imputabile al Professionista si applicherà una penale giornaliera pari all'1 per mille del corrispettivo professionale pattuito per l'incarico, salvo che si tratti di causa di forza maggiore o di fatto non imputabile alla controparte, applicabile fino ad un massimo di giorni 30, decorsi i quali l'amministrazione sarà libera da ogni obbligazione nei confronti dell'Affidatario inadempiente.

Le penali di cui al punto precedente non possono superare il 10% dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al tecnico incaricato. Le penali saranno rimosse mediante trattenuta sul corrispettivo da pagare per le fatture emesse. Qualora nel corso del servizio si verificano gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 12, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.

#### **Art. 12 – Clausola risolutiva espressa**

Fermo restando quanto stabilito dalla legge e quanto indicato ai successivi articoli 13 e 14, l'Amministrazione potrà risolvere in tutto o in parte il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

- gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali, e in particolare inadempimento e/o ritardo nella consegna come indicato al precedente art.11;

- arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione da parte dell’Affidatario delle attività oggetto del presente Capitolato, non dipendente da causa di forza maggiore;
- cessione del contratto;
- intervenuta carenza dei requisiti generali indicati all’art.38 del D.lgs 163/2006 e successive modifiche.

#### **Art. 13 - Divieto all’incaricato di sospendere, fermare o ritardare la prestazione in modo unilaterale**

Il Professionista può sospendere, fermare o ritardare la sua prestazione solo previo accordo con il Parco. La sospensione, il fermo o il ritardo della prestazione per decisione unilaterale del Professionista costituiscono inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto. Tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione graveranno sul Professionista.

Il tecnico risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.

In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al Responsabile del Procedimento.

#### **Art. 14 – Recesso dell’incarico**

L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio per motivi di pubblico interesse.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare il presente articolo anche in caso di modifiche legislative tali da comportare una sostanziale revisione dell’oggetto e dei contenuti dell’incarico.

Qualora l’Amministrazione intendesse unilateralmente recedere dal presente incarico, all’Affidatario dovranno essere corrisposti gli onorari percentualmente dovuti per le elaborazioni predisposte sino alla data di comunicazione del recesso, senza che null’altro l’Affidatario possa pretendere. Di tali elaborazioni l’Affidatario dovrà dare adeguata documentazione entro sessanta giorni successivi alla avvenuta comunicazione di recesso.

Qualora l’Affidatario receda dal contratto, l’Amministrazione agirà a titolo di risarcimento danni. Sarà, inoltre, addebitata all’Affidatario, a titolo di risarcimento danni, la maggiore spesa derivante dall’assegnazione dell’incarico ad altri soggetti.

#### **Art. 15 – Modifiche agli elaborati**

Il professionista incaricato, si impegna, senza domandare speciali o maggiori compensi, ad introdurre negli elaborati, anche se già redatti e presentati, tutte le modifiche richieste dalle autorità preposte alla loro approvazione per il rilascio delle necessarie autorizzazioni.

#### **Art. 16 – Documenti facenti parte della Convenzione**

Della presente Convenzione costituiscono parte integrante il Capitolato d’appalto, l’offerta tecnica e l’offerta economica presentate secondo le indicazioni contenute nel bando di gara.

#### **Art. 17 – Proprietà intellettuale**

Gli elaborati prodotti in esecuzione della presente Convenzione sono di proprietà esclusiva della Stazione appaltante. In relazione a ciò l’Affidatario potrà utilizzare per sé e potrà pubblicare gli elaborati prodotti richiedendo l’autorizzazione scritta della Stazione appaltante.

#### **Art. 18 – Controversie**

La risoluzione delle controversie fra l’Amministrazione ed il Professionista potrà avvenire con il ricorso alla procedura dell’Accordo Bonario. In tal caso il Responsabile del Procedimento, valutata l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza della controversia, dopo aver sentito, ove costituito, l’organo di collaudo, nonché il professionista incaricato, formula all’Amministrazione, entro 90 giorni dalla data dell’inizio della controversia, proposta motivata di accordo bonario. L’Amministrazione, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dal

professionista. La sottoscrizione determina la definizione di ogni contestazione sino a quel momento insorta.

Nel caso in cui sia andato infruttuoso il tentativo di Accordo Bonario, la risoluzione della controversia sarà demandata alla decisione del giudice ordinario del Foro competente per Territorio.

#### **Art. 19 – Effetti della convenzione**

Per quanto non esplicitamente disposto nel presente disciplinare si fa riferimento al Dlgs. 163/06 e s.m.e i., al DPR 207/10, al DM 145/2000 e al Dlgs. 81/08.

La presente convenzione è impegnativa per il professionista incaricato dopo la sua sottoscrizione, mentre per l'Amministrazione lo diverrà ad avvenuta esecutività del provvedimento di incarico.

#### **Art. 20 - Spese**

Le spese di carta da bollo nonché le imposte o tasse nascenti secondo le vigenti disposizioni sono a carico del Professionista.

#### **Art. 21– Registrazione del contratto**

Il presente atto sarà assoggettato a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 secondo comma del D.P.R. 26.10.1972, n° 634.

Ogni modifica del presente atto dovrà risultare da atto scritto.

#### **Art. 22 – Elementi distintivi dell'incarico**

E' esclusa qualsiasi volontà dell'Amministrazione di inserire il Professionista incaricato nell'apparato organizzativo istituzionale dell'Ente, con la conseguente assenza di vincoli di subordinazione gerarchica.

Il Professionista incaricato dovrà possedere la necessaria organizzazione imprenditoriale e gli strumenti indispensabili per lo svolgimento dell'incarico.

#### **Art. 23 – Collaboratori e consulenti**

Il Professionista incaricato è autorizzato, per opere specialistiche ad avvalersi di collaboratori e consulenti da lui stesso indicati, facenti parte dell'organico del professionista.

I relativi compensi sono compresi nell'ammontare di cui al precedente Art. 6.

I collaboratori e consulenti potranno figurare nei titoli degli elaborati per le prestazioni di loro competenza.

Al Professionista incaricato rimane la responsabilità di quanto espletato nell'ambito del presente incarico.

#### **Art. 24 – Accettazione dei contenuti contrattuali**

Il Professionista dichiara di aver esaminato e di accettare, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, il contenuto delle condizioni e prescrizioni di cui alla presente convenzione ed in particolare degli artt. 5 (tempi di espletamento e penali per ritardo), 7 (pagamenti), 9 (Polizza di responsabilità civile professionale), 11 (inadempimenti contrattuali e penali), 13 (divieto all'incaricato di sospendere, fermare o ritardare la prestazione in modo unilaterale), 14 (recesso dell'incarico) e 18 (controversie).

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Per l'Amministrazione  
Il Direttore

Il Professionista